



*COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO*  
*PROVINCIA DI SONDRIO*

**REGOLAMENTO**  
**PER I LAVORI, LE FORNITURE**  
**ED I SERVIZI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 24 del 23.11.2010  
aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 21/03/2012

<b>Art. 1 - Oggetto.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Individuazione.....</b>	<b>3</b>
<u>A- LAVORI.....</u>	3
1.A.....	3
2.A.....	4
<u>B- FORNITURE.....</u>	4
1.B.....	4
2.B.....	5
3.B.....	5
<u>C- SERVIZI.....</u>	5
1.C.....	5
2.C.....	6
<b>Art. 3 - Deroghe.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 4 – Limiti di valore.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 5 – Modalità esecutive.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 6 – Modalità per l’affidamento.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7 – Scelta del contraente – regole generali.....</b>	<b>8</b>
<u>INDAGINE DI MERCATO – NORME SPECIFICHE.....</u>	9
<u>AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA – NORME SPECIFICHE.....</u>	9
<b>Art. 8 - Competenze.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 9 – Direzione lavori e verifica della prestazione.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10 – Liquidazione delle spese in economia.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 11 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 12 – Disposizioni speciali per i servizi legali.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 13 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 14 – Disposizioni finali.....</b>	<b>13</b>

**Art. 1**  
**OGGETTO**

---

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, modalità, limiti e procedure per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente ed in particolare al Codice dei Contratti (D.Lgs.12.04.2006, n.163)

**Art. 2**  
**INDIVIDUAZIONE**

---

1. Possono essere eseguiti in economia i lavori, le forniture e i servizi rientranti nelle seguenti tipologie:

**A – LAVORI**

**1.A** Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), i seguenti lavori:

- a)** manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
  - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
  - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
  - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b)** lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c)** interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d)** lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e)** lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f)** completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g)** lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli

appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

**h)** lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

**2. A** Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a)** manutenzione delle opere relative alla viabilità, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b)** lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c)** manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- d)** manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- e)** manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- f)** manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

## **B- FORNITURE**

**1.B** Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a)** arredi, attrezzature, segnaletica
- b)** libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c)** materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d)** materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e)** prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f)** vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g)** beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- h)** beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'Istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- i)** combustibile per il riscaldamento di immobili;

- j)** fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- k)** materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- l)** attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- m)** sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- n)** coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- o)** acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- p)** materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile
- q)** forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- r)** acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;

**2.B** Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 B, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a)** mobili e soprammobili, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b)** beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video;
- c)** veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d)** mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).

**3.B** Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi disciplinati dal presente regolamento.

## **C – SERVIZI**

**1.C** Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, anche sulla base delle categorie individuate negli allegati II.A e II.B al Codice dei Contratti :

- a)** servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, impianti, beni mobili e immobili in genere;
- b)** servizi di trasporto scolastico o di qualunque genere per la cittadinanza, compreso servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria compresi contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
- e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria.
- h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- i) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- n) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, fotografia, aerofotogrammetria, rilegatura libri e documenti amministrativi;
- o) servizi di distribuzione dei pasti indigenti, mense del personale;
- p) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali e del territorio;
- q) servizi relativi alla partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- r) servizi sanitari e sociali;
- s) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche e spese per servizi di rappresentanza.

**2.C** Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia, servizi postali, telegrafici, telefonici, trasporto;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- d) servizi legali di cui all'articolo 17, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- e) servizi tecnici di cui all'articolo 18, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

- g) servizio di sgombero neve
- h) servizi cimiteriali
- i) servizi attinenti la numerazione civica

### **Art. 3 DEROGHE**

---

1. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per lavori, forniture e servizi non contemplati nel presente regolamento, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

### **Art. 4 LIMITI DI VALORE**

---

1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso:
  - a) **per lavori, fino all'importo di € 200.000, IVA esclusa**, nel rispetto delle categorie generali indicate dal presente regolamento e dall'art.125 del Codice dei Contratti ed in particolare, senza alcun obbligo di specifica motivazione.
  - b) **per i servizi e le forniture fino all'importo di € 193.000, IVA esclusa, compresi i seguenti servizi:**
    - servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche,
    - servizi sociali e sanitari compresi i servizi di assistenza a domicilio e scolastica;
    - servizi cimiteriali e di necroforia;
    - servizi annuali o pluriennali di sgombero neve e spargimento sale e sabbia;
    - servizi di trasporto scolastico.
3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati :
  - a. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b. gli affidamenti di interventi misti ( lavori , forniture, servizi ) fatti separatamente a contraenti qualificati qualora la separazione sia ritenuta più conveniente in termini di efficienza , risparmio economico o rapidità di esecuzione

**Art. 5**  
**MODALITÀ ESECUTIVE**

---

1. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo.
  
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con operai e mezzi dell'amministrazione ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati. **In ogni caso i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000 al netto dell'IVA**
  
3. Sono eseguiti a cottimo i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese individuali o collettive.

**Art. 6**  
**MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO**

---

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere richiesti preventivi od offerte nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Il preventivo o l'offerta dovrà essere presentato con le modalità ed avere i contenuti che saranno specificati nella richiesta o lettera d'invito formulata **dal responsabile del servizio competente**. Si potrà procedere mediante indagine di mercato o previo espletamento di procedura di gara ufficiosa .
  
2. L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuata in forma scritta anche per via telematica.

**Art. 7**  
**SCELTA DEL CONTRAENTE - REGOLE GENERALI**

---

1. I preventivi o le offerte di cui al precedente articolo 6 per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui all'articolo 1 devono richiedersi ad almeno **cinque ditte** per le forniture e i servizi e ad almeno **cinque ditte** per i lavori, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.
  
2. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
  - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore

dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;

**d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 , IVA esclusa .**

**e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 , IVA esclusa .**

3. La scelta del contraente avviene in base al preventivo o offerta più vantaggiosa da giudicare in base a tutti o ad alcuni dei seguenti criteri:

- qualità della prestazione;
- modalità e tempi di esecuzione;
- caratteristiche tecniche;
- assistenza;
- prezzo.

4. L'apertura dei preventivi od offerte, se richiesti in busta chiusa, deve essere effettuata dal Responsabile del servizio competente, il quale dovrà chiedere di essere assistito da due testimoni, scelti fra i dipendenti comunali.

5. L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta qualora sia possibile attestare la congruità dei prezzi.

▪ INDAGINE DI MERCATO – NORME SPECIFICHE

6. Nell'espletamento dell'indagine di mercato l'Amministrazione interpella senza alcuna formalità le imprese tra quelle ritenute idonee nel numero minimo previsto al comma 1, con la precisazione che la richiesta della migliore offerta avviene esclusivamente a fini istruttori senza vincolo per l'Amministrazione di affidare o di porre in essere una gara ufficiosa, ovvero di proseguire la negoziazione;

Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Lo svolgimento dell'indagine di mercato è illustrata in una apposita relazione che viene predisposta dal responsabile del procedimento ed allegata alla determinazione di affidamento.

▪ AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA UFFICIOSA – NORME SPECIFICHE

7. La gara ufficiosa si svolge mediante invito fra un congruo numero di imprese comunque non inferiore al numero previsto al comma 1.

I principi ai quali il responsabile del procedimento deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa, come indicati dalla giurisprudenza amministrativa, sono:

- a) il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- b) la contestualità della presentazione delle offerte;
- c) la segretezza delle offerte;

- d) la pubblicità dell'apertura delle offerte;
- e) la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- f) la verifica della congruità economica dell'offerta.

La lettera di invito contiene di regola:

- a) una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;
- b) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;
- c) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione;
- e) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;
- f) il criterio o i criteri di valutazione delle offerte;
- g) il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
- h) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;
- i) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- j) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

Una volta conclusa la gara ufficiosa ed individuato il migliore offerente, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinegoziare ulteriormente l'offerta nel rispetto dei principi di imparzialità.

Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai testimoni ovvero da tutti i componenti della commissione giudicatrice.

## Art. 8 COMPETENZE

---

1. L'esecuzione dei lavori disciplinata dal presente regolamento viene disposta con determinazione del **Responsabile del Servizio Tecnico Comunale** nei limiti delle risorse finanziarie assegnategli.

2. L'esecuzione di forniture e servizi disciplinata dal presente regolamento viene disposta con determinazione del **responsabile competente**

## Art. 9 DIREZIONE LAVORI E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

---

1. Alla direzione dei lavori da eseguirsi in economia, provvede, di norma, un tecnico

dipendente dell'Amministrazione.

2. L'esecuzione dei lavori è oggetto di accertamento di regolare esecuzione, mediante apposito certificato emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento. Per i lavori di importo inferiore a € 10.000 l'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuata mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture da parte del Responsabile del servizio tecnico.

3. L'esecuzione di forniture e servizi è oggetto di accertamento di regolare esecuzione, mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture da parte del responsabile del servizio competente.

#### **Art. 10** **LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA**

---

1. La liquidazione delle spese in economia è disposta, con proprio provvedimento, dal Responsabile del Servizio a cui compete l'esecuzione del provvedimento di spesa. Ricontrata l'osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento costitutivo dell'impegno di spesa, la regolarità delle forniture o delle prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale, la presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti, il Responsabile del Servizio o, in mancanza, il responsabile del Procedimento, sotto la propria responsabilità, attesta la regolarità dei riscontri effettuati dandone atto, con apposita dicitura, sui documenti di spesa.

2. Il visto di cui al comma precedente deve essere apposto entro 15 giorni dalla trasmissione al responsabile competente.

3. Con l'atto di liquidazione della spesa, il Servizio proponente attesta che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta esecuzione e/o fornitura, anche parziale qualora contrattualmente previsto, dei beni e/o servizi prefissati.

4. L'atto di liquidazione della spesa deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture vistate dal competente ufficio.

5. L'atto di liquidazione avviene con la semplice apposizione, mediante timbratura, direttamente sul documento contabile, di un visto di liquidazione.

6. Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto per qualsiasi ragione la documentazione è immediatamente restituita al servizio proponente con indicazione dei provvedimenti da adottare per la regolarizzazione.

#### **Art. 11** **DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI**

---

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

**Art. 12**  
**DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI**

---

1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di pre-contenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti nonché di patrocinio legale, possono essere affidati su base fiduciaria, per importi fino a **€ 40.000,00**.

2. In deroga alle competenze di natura tecnica affidate ai sensi del precedente art.6, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) prestazioni notarili;
- c) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. E' fatto obbligo di procedere all'affidamento dei servizi indicati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sulla base di apposito disciplinare d'incarico che nei suoi contenuti minimi essenziali dovrà specificare : oggetto dell'incarico , modalità di espletamento e tempistica correlata , corrispettivo e modalità di pagamento , modalità di verifica dell'adempimento , penali, regime fiscale e spese.

**Art.13**  
**DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI**

---

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a- i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti , numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti ;
- c- le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti ;
- d- le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e- i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al

Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a **€ 40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del servizio competente.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo compreso tra **40.000 euro e euro 100.000,00** possono essere affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno **cinque soggetti idonei**.

#### **Art. 14** **DISPOSIZIONI FINALI**

---

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il "*Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) il "*Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16.09.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ogni altra norma regolamentare dell'Amministrazione incompatibile con il presente regolamento.
- d) Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.